

# Scambi intra-UE di beni: nuovo sistema di applicazione dell'IVA

STUDIO DEL NEVO SRL

Via Trento 30

43122 Parma

[info@studiodelnevo.it](mailto:info@studiodelnevo.it)

# VAT Action Plan

Questo piano d'azione definisce il percorso verso la creazione di un'unica Zona IVA all'interno della UE, in grado di sostenere un mercato unico più profondo e più equo e contribuire a promuovere posti di lavoro, crescita, investimenti e competitività.

In attuazione del VAT Action Plan del 2016, la Commissione europea ha presentato la proposta di riforma del sistema impositivo IVA applicabile agli scambi intracomunitari di beni.

# VAT Action Plan

Il sistema sarà sempre basato sull'applicazione dell'IVA nel Paese di destinazione, ma con riscossione dell'imposta nel Paese di origine attraverso il meccanismo dello “sportello unico” già applicato alle prestazioni di servizi di telecomunicazione, tele-radiodiffusione ed elettronici.

# VAT Action Plan

Il piano d'azione delinea un percorso per modernizzare le attuali norme IVA dell'UE, che comprende:

- i principi fondamentali di un futuro sistema unico dell'IVA a livello europeo;
- delle misure a breve termine per combattere le frodi a danno dell'IVA;
- l'aggiornamento del quadro delle aliquote IVA e una serie di opzioni per concedere maggiore flessibilità agli Stati membri nel definirle

# esenzione IVA per i soggetti “certificati”

Come già avviene nell'ambito doganale con l'AEO (Operatore Economico Autorizzato), anche nel settore dell'IVA (imposta sul valore aggiunto) viene inquadrata la figura dell'operatore economico “affidabile”

# One Stop Shop

è stata prevista la creazione di un portale unico online che le imprese potranno usare nella propria lingua per le dichiarazioni e i pagamenti.

sarà più semplice per le imprese che operano a livello intracomunitario adempiere agli obblighi in materia di IVA grazie a un servizio di questo "sportello unico".

# One Stop Shop

Il nuovo sistema seguirà il principio di “destinazione”, secondo il quale l’importo finale dell’IVA viene sempre pagato allo Stato membro del consumatore finale e con la sua aliquota, come già avviene per i servizi online.

# One Stop Shop

Vengono inoltre semplificate le procedure burocratiche: le ricevute potranno essere preparate secondo le norme del proprio paese anche per le operazioni transfrontaliere.

Infine, verrà meno l'obbligo per le imprese di preparare una lista delle transazioni transfrontaliere per le proprie autorità fiscali.



# CTP – Certified Taxable Person

Un'impresa potrà richiedere alla propria Autorità tributaria, al verificarsi di determinati requisiti, di essere riconosciuto come CTP - Certified taxable person.

## Condizioni

- essere in regola con il pagamento delle imposte
- avere un sistema adeguato di controlli interni
- dimostrare la propria solvibilità

# CTP – Certified Taxable Person

- il CTP potrà applicare il regime dell'esenzione agli scambi intracomunitari. In tale circostanza l'acquirente sarà responsabile del pagamento dell'IVA dovuta direttamente allo Stato membro di destinazione.
- Lo *status* di soggetto passivo certificato sarà riconosciuto reciprocamente da tutti i Paesi dell'Unione.

# Semplificazioni per i CTP

- per le imprese che spostano, per esigenze interne, beni a livello intracomunitario al fine di depositarli in magazzino prima della definitiva cessione al cliente effettivo (cd. consignment stock):
- cessioni cd. a catena che avvengono tra più operatori ma con un'unica movimentazione intracomunitaria di beni;
- dimostrazione della prova del trasporto della merce tra due Stati membri, necessaria per l'applicazione dell'esenzione alle forniture intracomunitarie.
- Inoltre l'iscrizione al VIES diventerà requisito sostanziale per l'effettuazione delle operazioni intra UE

C

final 4 ottobre 2017

- proposta di modifica del Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 che prevede l'introduzione di una serie alternativa di prove documentali necessarie ad attestare il trasferimento dei beni tra Paesi dell'Unione.

C

## final 4 ottobre 2017

- l'introduzione nel regolamento n. 282 della sezione 2 bis – esenzioni connesse alle operazioni intracomunitarie.
- Detta sezione è composta dall'articolo 45 bis, che riconosce la realizzazione di una cessione intracomunitaria da parte di soggetti passivi cosiddetti "certificati" quando è supportata da alcuni dei documenti elencati al terzo paragrafo che attestino il trasporto da un Paese dell'Unione ad un altro.

C

## final 4 ottobre 2017

- Al momento non sono noti i parametri e le procedure da mettere in atto per acquisire lo status di soggetto certificato.
- E' ipotizzabile che i parametri possano essere similia quelli che in ambito doganale sono utilizzati per lo status denominato "Operatore Economico Autorizzato" ("AEO"), in base al quale sono riconosciuti agli operatori economici in possesso di tale qualifica delle agevolazioni/semplificazioni nella gestione delle proprie esportazioni o importazioni o attività ad esse collegate.

# prima ipotesi

- prima ipotesi riguarda le cessioni intracomunitarie dove è il fornitore ad essere un soggetto passivo certificato
- Occorre che fornitore sia *“in possesso di almeno due degli elementi di prova non contraddittori che figurano nell’elenco di cui al paragrafo 3 che confermano il trasporto o la spedizione”*

# prima ipotesi

- CMR
- una polizza di carico
- fattura emessa dallo spedizioniere parti coinvolte nell'operazione dove è indicata la destinazione dei beni
- la dichiarazione IVA in cui l'acquirente denuncia l'acquisto intracomunitario dei beni
- i documenti firmati dall'acquirente in cui si attesta l'avvenuta ricezione dei beni nello Stato membro.



## seconda ipotesi

- Sempre disciplinata dall'art. 45 bis dove è l'acquirente il soggetto passivo certificato
- la presunzione di avvenuta cessione intracomunitaria è determinata dalla capacità dell'acquirente soggetto passivo di altro Stato UE di rilasciare al fornitore una dichiarazione scritta in cui si attesta che ha trasportato i beni direttamente o per proprio conto da parte di terzi nello Stato membro di arrivo
- La dichiarazione deve essere rilasciata al fornitore entro il decimo giorno del mese successivo alla cessione. Nella relazione la Commissione indica la necessità di protocollare il documento ricevuto.